

## INTRODUZIONE.

Una delle esperienze più recenti con cui la scienza giuridica oggi si confronta è costituita senza dubbio dalle autorità amministrative indipendenti. Un fenomeno<sup>1</sup> originato da spinte riformatrici opposte all'occupazione della struttura amministrativa da parte della politica che aveva determinato pericolosi connubi tra potere legislativo ed esecutivo<sup>2</sup>.

Peraltro, il proliferare di questo fenomeno impone sempre più l'esigenza di una caratterizzazione comune delle varie authorities: difatti, dopo un primo periodo all'insegna del caos, ultimamente si sta assistendo a un processo di omogeneizzazione dei caratteri.

---

<sup>1</sup> Sull'opportunità di considerare le amministrazioni indipendenti come fenomeno giuridico e non come istituto vedi CARINGELLA-GAROFOLI, *Le Autorità Indipendenti*, Napoli, 2000, p.11: "Non si tratta di enti ed organi creati dal legislatore in esecuzione di un preciso disegno e in adesione ad un dato modello, bensì di istituzioni concepite sulla spinta di un'esigenza di autonomia e imparzialità, diversamente atteggiata a seconda del momento politico e delle caratteristiche operative necessarie, tanto da legittimare il dubbio che in realtà ci troviamo davanti più che ad una figura organizzativa ben delineata, ad una nebulosa aspirazione alla neutralizzazione dell'intervento pubblico in taluni fenomeni delicati della vita sociale".

<sup>2</sup> Va peraltro detto che, dopo l'iniziale entusiasmo, da più parti si tende a criticare l'estrema disinvoltura con cui si propone la costituzione di nuove authorities (recenti sono le proposte per i settori del volontariato, delle fondazioni bancarie e, in occasione delle ultime alluvioni, persino dei bacini idrici). Il richiamo a una maggiore "austerità" è venuto non solo dalla dottrina ma anche dai commentatori politici: citiamo solo due articoli della vasta pubblicistica scatenatasi contro le authorities i cui titoli riassumono bene un certo movimento d'opinione: BARTOLINI, *Tutte queste authority ci proteggono davvero?*, in *Corriere Soldi*, 1 febbraio 1999, p.7 e GENTILI, *Ma i vigilantes non sono amati*, in *Corriere Economia*, 15 novembre 1999, p.2. D'altro canto, a dare manforte alla polemica sul numero e sulla natura degli organismi di controllo è stato lo stesso Presidente della Repubblica, Scalfaro, in un suo intervento pubblico in cui ha denunciato un "sistema disordinato e poco trasparente" (vedi MARRO, *Troppe Authority in Italia*, in *Corriere della Sera*, 1 maggio 1998, p.21 per una sintesi dell'intervento). Ma fortemente critico nei confronti di quest'ultima tendenza si mostra l'autorevole intervento di GENTILI *Salvate le authority*, in *Corriere della Sera*, 14 aprile 2000, in prima pagina, in cui si afferma che "sono scomode (prova ne sia che quasi tutte le deliberazioni delle autorità finiscono davanti a Tar e Consiglio di Stato), ma utili" ed è per questo che sono finite nel mirino dei politici, che avrebbero intenzione di varare una nuova legge sulle authorities per cercare di ridurre i poteri e l'autonomia.

Ma, proprio in controtendenza rispetto a tale omogeneizzazione, si pone l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Una “maxi-authority” come da più parti la si considera<sup>3</sup>: sia per l’articolata struttura sia per le complesse funzioni, che la nostra indagine cercherà di illustrare, sottolineando gli elementi di continuità col disciolto Garante per la radiodiffusione e l’editoria, ma anche la sua peculiare caratterizzazione in virtù della sua estrazione mista e della strumentalità della disciplina antitrust rispetto al valore costituzionale del pluralismo dell’informazione. Da ultimo, si cercherà di fare il punto su due importanti critiche mosse alla legge istitutiva dell’Authority : la disciplina comune per i settori della telecomunicazione e della radiotelevisione e il pericolo di una caratterizzazione dirigistica dell’Autorità.

---

<sup>3</sup> Il Presidente dell’Authority ENZO CHELI, dopo pochi mesi dall’insediamento nella sede di Napoli, affidò delle brevi riflessioni sui primi passi svolti al *Codice dell’informazione in Campania*, Napoli, 1999, p.287, affermando che la sua era una “missione complicatissima”, poiché l’Autorità da lui presieduta rappresentava “quasi un unicum nel panorama internazionale” avendogli la legge conferito “quantità e qualità di potere estremamente significative”.

**CAPITOLO I.**  
**LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE**  
**INDIPENDENTI.**

*sezione I .* Le origini del fenomeno.

Il modello originario dell'organizzazione statale<sup>4</sup> voluto dalle riforme cavouriane degli anni '50 del XIX secolo incardinò tutto il complesso di uffici di amministrazione attiva nei Ministeri, che avrebbero dovuto rispondere del loro operato in Parlamento<sup>5</sup>.

Ma, con la fine dello Stato liberale e la conseguente assunzione di compiti e attività in numero sempre crescente da parte dell'organizzazione statale, si è assistito al fenomeno dell'amministrazione per enti pubblici, per il quale una serie di compiti di interesse pubblico statale sono stati affidati a organizzazioni formalmente differenziate dagli uffici e dagli organi dello Stato. Va precisato che questi enti, dotati di personalità giuridica, sono comunque tutti collegati da una stretta relazione organizzativa con lo Stato, tanto vero che del loro operato rispondono pur sempre i ministri davanti al Parlamento<sup>6</sup>.

Il fenomeno delle autorità amministrative indipendenti è invece più recente e si connota per dei caratteri diversi. Sono pur sempre delle organizzazioni formalmente differenziate dagli uffici e dagli organi dello Stato, ma rispetto agli enti pubblici non hanno alcuna relazione organizzativa con lo Stato. Peraltro, non devono essere

---

<sup>4</sup> Per le problematiche emergenti in questa sezione, vedi, tra gli altri, C.FRANCHINI, *Le autorità amministrative indipendenti*, in *Riv.trim.dir.pub.*, 1988; A.MASSERA, "Autonomia" e "indipendenza" nell'amministrazione dello Stato, in *Studi Giannini*, Milano, 1988; N.LONGOMBARDI, *Le "amministrazioni indipendenti"*, in *Studi Nigro*, Milano, 1991;  *Mercati e amministrazioni indipendenti*, a cura di F.BASSI-F.MERUSI, Milano, 1993; S.CRISCI, *La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti*, in *Cons.St.*, 1995, II, 787; P.EMILIOZZI, *Le decisioni delle Autonomie amministrative indipendenti*, in *Dir. e società*, 1995, 365; R.LOMBARDI, *Autorità amministrative indipendenti: funzioni di controllo e funzione sanzionatoria*, in *Dir.amm.*, 1995, 629; I. PORTELLI, *Brevi note sulle Autonomie amministrative indipendenti*, in *Nuove autonomie*, 1995, 523; G.PERICU, *Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle Autorità amministrative indipendenti*, in *Dir.Amm.*, 1996, 1; F.POLITI, *Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti*, in *Enc.Giur.*, 1996, vol.XXVI.

<sup>5</sup> In CARINGELLA-GAROFALI *Le Autorità Indipendenti*, cit., p.8, si parla di "struttura piramidale della pubblica amministrazione...riassunta tutta nella persona del Ministro responsabile" come "corollario del principio della separazione dei poteri".

<sup>6</sup> Ma l'amministrazione pubblica non è più la stessa: la dottrina (GIANNINI; SEPE), difatti, conierà l'espressione "amministrazione policentrica ( in virtù dei diversi centri di potere, ndr ) e multiorganizzata ( dati i diversi modelli organizzativi, ndr )".

necessariamente dotate di personalità giuridica. Si assiste così “alla dislocazione fuori dalla sfera di influenza politica di settori amministrativi ritenuti particolarmente delicati e delle relative organizzazioni”<sup>7</sup>.

E' opportuno, inoltre, ricordare che l'Italia, tra i paesi occidentali, è uno degli ultimi a recepire questo fenomeno: dapprima in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, circa un secolo fa, si ebbero amministrazioni con specifiche funzioni giustiziali e regolatorie di protezione degli amministrati (cd. *independent agencies*). Poi, verso il finire degli anni'30 anche in Francia, attingendosi all'esperienza anglo-americana, si svilupparono le *Autorités administratives indépendantes*, che però si affermarono pienamente solo negli anni'70, sulla spinta dei movimenti riformatori che chiedevano profonde modifiche nell'organizzazione della burocrazia e dei suoi rapporti con la società.

La nostra esperienza è ampiamente rapportabile al modello francese, piuttosto che a quello anglosassone, non solo perché comuni sono i sistemi giuridici ( “a diritto amministrativo” piuttosto che “a diritto comune”), ma anche perché simile è il modo di intendere l'intervento dello Stato in campo economico ( Stato imprenditore piuttosto che Stato meramente regolatore: per cui nel primo caso le autorità amministrative indipendenti, oltre che costituire delle eccezioni, hanno dei poteri di regolamentazione e controllo notevolmente inferiori rispetto al modello anglosassone).

---

<sup>7</sup> Così CERULLI IRELLI, *Corso di Diritto Amministrativo*, Torino, 1997, p.230

*sezione II.* I caratteri comuni delle authorities.

Le autorità amministrative indipendenti possono essere definite come “enti od organi pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal governo, caratterizzati da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile,... forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici, ed aventi funzione tutoria di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti”<sup>8</sup>.

E' il caso di analizzare brevemente tali elementi, avvertendo che, solo dopo un primo periodo di “accumulazione un po' casuale di figure eterogenee, non riferibili a un modello comune”, si è avviata una seconda fase di “tendenziale riduzione ad unità”<sup>9</sup> che consenta di ricostruire un “modello di riferimento” con dei connotati comuni<sup>10</sup>.

La sostanziale indipendenza dal governo si concreta nella mancanza di controlli e di collegamento<sup>11</sup> nonché nell'assenza dei poteri di direttiva da parte dello stesso. Peraltro, l'obbligo d'informazione nei confronti del Governo o del Parlamento che alcune authorities hanno, non scalfisce la loro indipendenza, sebbene parte della dottrina vi voglia vedere un potere di controllo generico da parte degli organi di direzione politica<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> La definizione è tratta da CARINGELLA-GAROFALI, *op.cit.*, p.10

<sup>9</sup> Così ROPPO, *Riflessioni sui progetti di authority per la televisione e per le telecomunicazioni*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da Santaniello, Volume ventottesimo *Informazione e Telecomunicazione*, a cura di Zaccaria, Padova, 1999, pp. 147-8

<sup>10</sup> Tra questi, poteva annoverarsi, fino a qualche tempo fa, l'irresponsabilità nel caso di lesione di interessi legittimi. Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.3132 del 6 marzo 2001, ha stabilito che anche le autorità amministrative indipendenti possono essere chiamate a risarcire per la lesione di un interesse legittimo. La sentenza della Corte Suprema riguardava più precisamente la CONSOB, che è stata ritenuta responsabile per aver autorizzato, nel 1983, una sottoscrizione di titoli atipici per un valore di 44 miliardi. Ma in realtà il deposito del capitale ammontava a 20 milioni, e nel 1985 fu iniziata un'azione legale da ben 890 risparmiatori che accusavano la CONSOB di omessa vigilanza perché non aveva potuto non accorgersi della “totale non veridicità” del prospetto. Va peraltro detto che già nel 1999 la Cassazione, con la sentenza n.500, aveva stabilito, per la prima volta, che la pubblica amministrazione poteva essere chiamata a rispondere della lesione di un interesse legittimo.

<sup>11</sup> Al punto che, secondo gli orientamenti prevalenti, il governo non è in alcun modo responsabile (neppure in vigilando) dell'attività di amministrazione svolta da esse.

<sup>12</sup> Al riguardo, N. LONGOMBARDI, *Le “amministrazioni indipendenti”*, in *Studi Nigro*, Milano, 1991 opportunamente osserva che la relazione sull'attività serve “a stimolare, attraverso una corretta e completa informazione, la funzione legislativa”.

Per quanto riguarda l'autonomia organizzatoria ( ovvero la facoltà di darsi regole per il funzionamento degli organi ), strettamente connessa ad essa è l'autonomia di organico ( ovvero la facoltà di articolare e modificare le piante organiche dei dipendenti). L'autonomia contabile, cioè la possibilità di adottare regole proprie nella gestione del bilancio, è solitamente presente nelle varie authorities<sup>13</sup>. Più delicato è il discorso concernente l'autonomia finanziaria, ossia la possibilità di disporre di entrate proprie. Da una rapida disamina delle varie authorities, emerge che solo l'ISVAP<sup>14</sup> gode di tale importante autonomia. La sua mancanza nelle altre autorità amministrative indipendenti<sup>15</sup> fa sorgere molti dubbi sulla reale autonomia delle stesse, che potrebbero essere condizionate attraverso un utilizzo strumentale dei finanziamenti.

Per quanto riguarda le garanzie nel campo delle nomine dei titolari degli organi, si tende a sottrarre il potere di nomina al Governo per attribuirlo ad altri organi costituzionali, specie i due rami delle Camere. Inoltre, le leggi istitutive delle singole authorities prevedono alcuni requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai titolari degli organi, cui si accompagnano, sotto un profilo negativo, le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Altre garanzie di indipendenza sono la durata, la limitata revocabilità e rinnovabilità della carica.

---

<sup>13</sup> Ma CERULLI IRELLI, *op.cit.*, p.233, avverte che “non è chiaro invero il regime contabile degli atti di spesa, almeno per quanto concerne il controllo della Corte dei Conti (che non sembra escluso)”.

<sup>14</sup> Essa, difatti, gode di un contributo annuale previsto dall'att.67 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n.449, a carico delle imprese di assicurazione che operano sul territorio nazionale, e le spettano altresì i proventi della vendita di beni mobili ed immobili ed ogni altra eventuale entrata, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 576 del 1982.

<sup>15</sup> Esse vengono difatti finanziate dai trasferimenti dello Stato e solo per la CONSOB è in parte previsto un sistema di contribuzioni versate direttamente dagli operatori del mercato per le attività svolte dall'istituto.

Da ultimo, è il caso di soffermarsi sulla funzione tutoria che è “la funzione di regolamentazione e tutela di interessi collettivi in ambiti della vita sociale in cui il contemperamento dei diversi interessi in gioco si presenti particolarmente delicato”<sup>16</sup>. In effetti, essa rappresenta la cifra peculiare delle authorities e giustifica il carattere stesso dell’indipendenza, che è stato inizialmente illustrato.

---

<sup>16</sup> Così CARINGELLA-GAROFALI *op.cit.*, p.12.

*sezione III.* Lo sviluppo del fenomeno  
nel nostro ordinamento.

L'introduzione di modelli organizzativi nuovi nell'amministrazione italiana è sempre stata in qualche modo legata all'esigenza di adeguare le strutture dello Stato alle funzioni sempre più ampie assunte dallo stesso: come si è visto precedentemente, così è stato per l'avvento degli enti pubblici<sup>17</sup>, e lo stesso movente ha determinato il sorgere delle autorità amministrative indipendenti.

Dapprima timidamente comparse nel nostro paese, e caratterizzate da un'estrema eterogeneità di caratteri, in seguito si è assistito al proliferare per alcuni inconsulto, che ha imposto di omogeneizzarne i connotati.

La dottrina, peraltro, si è subito affrettata a operare dei netti distinguo tra "autorità garanti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attribuzioni qualitativamente diverse dalle tradizionali potestà amministrative" e "autorità regolatrici che, pur avendo – a favore degli utenti dei servizi pubblici- attribuzioni dello stesso tipo, esercitano, anche e nei confronti delle imprese erogatrici degli stessi servizi, attribuzioni che vanno dritte alle decisioni di merito"<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Per seguire l'evoluzione di questo lento processo di adeguamento si veda GIANNINI, *I pubblici poteri negli stati pluriclasse*, in Riv. trim. dir. pub., 1979, 389 ss., che individua il motore di questo processo nell'allargamento del suffragio a classi sociali fino ad allora escluse. Ne scaturì un forte allargamento degli interessi oggetto dell'attività della P. A (si veda a questo proposito anche C. GHISALBERTI in *Storia costituzionale d'Italia 1849/1948*, Bari, 1974).

<sup>18</sup> La distinzione è tratta da GRASSI *La commissione per l'indirizzo e la vigilanza sulla RAI: prospettive di riforma*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da Santaniello, *Volume ventottesimo Informazione e telecomunicazione*, a cura di Zaccaria, Padova, 1999, p.170 che aggiunge, per quanto riguarda il primo tipo di autorità: "non fanno ponderazioni tra interessi diversi al fine di scegliere la misura soddisfacente del bisogno a loro affidato, ma stabiliscono le regole (o vegliano sul rispetto delle regole) che garantiscono trasparenza, equilibrio, concorrenzialità tra i cittadini al fine della scelta, da parte loro e non di organi pubblici, del risultato sostanziale a cui arrivare. Si tratta insomma di organi che producono decisioni arbitrali, non di merito, sugli interessi in gioco".

Per quanto riguarda le seconde, si afferma invece che "predeterminano i contenuti delle concessioni e dei contratti di servizio, fissano i parametri delle tariffe, entrano nella sostanza, quindi, delle decisioni finali, così come avviene nei tradizionali ambiti di potestà amministrativa ovvero di direzione amministrativa di attività private. La legittimazione di questo tipo di autorità indipendenti è da ritrovare nella individuazione di potestà neutrali, di rilievo costituzionale, connesse con la necessità

Va peraltro segnalata la tendenza internazionale per cui in molti paesi la divisione delle authorities per soggetti regolati è stata superata dalla divisione per funzioni: così che, per esempio, possono aversi autorità che si occupano della stabilità degli intermediari finanziari, di qualunque tipo essi siano, e autorità che controllano la loro trasparenza nei rapporti con i consumatori. In Italia, al momento, vige un sistema misto per cui, mentre la CONSOB si occupa della trasparenza degli intermediari finanziari, la Banca d'Italia, limitatamente agli istituti di credito, si occupa della loro stabilità, ma ha anche competenze antitrust, che normalmente spetterebbero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato<sup>19</sup>.

---

di attivare queste forme di amministrazione indipendente proprio in vista della tutela di valori e di principi di libertà fissati dalla Costituzione”.

Una distinzione, per certi versi simile, è tratteggiata da DE ROBERTO nella premessa a CARINGELLA-GAROFALI, *op.cit.*, quando istituisce una “summa divisio tra Autorità deputate (solo od anche) allo svolgimento di attività amministrativa discrezionale classica, che hanno una nomenclatura abbondante e vestono abiti curiali che non sono loro propri; ed Autorità deputate ad un ruolo di regolazione neutrale e ad una funzione paragiurisdizionale di risoluzione di conflitti, che appartengono alla razza propria delle Authorities”.

<sup>19</sup> Ma di recente (10 febbraio 2001), ad un convegno organizzato a Roma dall'associazione “Libertà eguale”, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, già presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo aver spezzato una lancia in favore dell'indipendenza delle authorities, (tanto osteggiate dai politici e dai soggetti regolati), ha ammonito sull'esigenza che operino con una maggiore moderazione e soprattutto che il loro numero, in alcuni casi eccessivo, si riduca. E così, sulla scia di paesi come la Gran Bretagna in cui si è addirittura accorpata tutta la vigilanza per funzioni e per soggetti regolati in un unico organismo o come la Germania, dove pure si sta procedendo in tale direzione, ha proposto di unificare CONSOB, ISVAP e COVIP, che si occupano rispettivamente di vigilare il mercato azionario, assicurativo e sui fondi pensione, in un'unica superauthority, che tuteli i risparmiatori italiani e i loro investimenti. Secondo il Presidente del Consiglio, l'unificazione si imporrebbe “perché trattano prodotti finanziari ormai assimilati dal mercato” e perché “la loro differenza è solo figlia della diversità dei gruppi di interesse coinvolti: il che segnala una pericolosa propensione del sistema alla cattura del regolatore” ( per una più ampia considerazione dell'intervento, cfr. RASTELLI, *Riduciamo il numero delle Authority*, in *Corriere della Sera*, 11 febbraio 2001, p.27).

Va inizialmente precisato che discussa è la natura di autorità amministrativa indipendente della *Banca d'Italia* per i suoi legami col Ministero del Tesoro e per il suo difetto di qualifica d'amministrazione<sup>20</sup>.

Inoltre, la dottrina generalmente tende a negare la natura di autorità amministrative indipendenti anche al *Consiglio di Stato* e alla *Corte dei Conti* che, pur godendo di un'indipendenza costituzionalmente garantita, non hanno la qualifica di amministrazione, o la hanno solo in parte, limitatamente alle attività consultive e di controllo.

Ad ogni modo, il primo modello di autorità amministrativa indipendente è stato rappresentato dal *Difensore civico regionale* introdotto tra gli anni '70 e '80 con leggi ordinarie in attuazione dei singoli statuti regionali o con leggi regionali, lì dove non c'era stata una previsione a livello statutario. Tale figura ricorda molto l'*ombudsman* scandinavo e si sostanzia in un organo monocratico istituito per garantire il cittadino contro possibili abusi della P.A., col compito di vigilare e segnalare, sulla base di denunce dei cittadini o su propria iniziativa, le irregolarità e le disfunzioni che si verificano nell'amministrazione della Regione<sup>21</sup>.

Dopo poco tempo, nel '74<sup>22</sup> venne istituita la CONSOB (Commissione nazionale per le società e al borsa). Inizialmente priva di personalità giuridica, la acquistò con la legge n.281 del 1985 che la

---

<sup>20</sup> Peraltro, parte della dottrina (vedi, tra tutti, CERULLI IRELLI, pp. 233 e 246-7) sostiene per la Banca d'Italia, ma anche per la CONSOB e l'ISVAP, tra le authorities che verranno di seguito enumerate, che trattasi di enti strumentali a statuto singolare. Come si è visto in nt. 19, per esse è stato proposto l'accorpamento in unico organo di vigilanza.

<sup>21</sup> Va ricordato che è prevista anche la figura del *Difensore civico comunale e provinciale*, istituito dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e cui la legge 15 maggio 1997, n.127 (cd. *Bassanini bis*) ha attribuito alcune funzioni di controllo prima spettanti ai Comitati regionali di controllo.

<sup>22</sup> D.L. 8 aprile 1974 n.95 conv., con modif., in L.7 giugno 1974 n.216.

trasformò in ente pubblico<sup>23</sup>. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, la sua disciplina è stata innovata: essa ha la funzione di regolamentazione e di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, allo scopo di tutelare il risparmio diretto all'investimento azionario, con connessi poteri di controllo, indagine e ispezione sulle società quotate in borsa. Rilevanti sono i suoi poteri di regolamentare la disciplina del mercato mobiliare e di ammettere le società alla quotazione in borsa.

Nel settore delle imprese di assicurazione fu invece istituito con legge n.576 del 1982 l'ISVAP (Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private), anch'esso dotato di personalità giuridica e, come precedentemente illustrato, unico tra le authorities a godere di autonomia finanziaria. Esso ha il compito di vigilare sulle imprese assicuratrici, garantendone l'efficienza, la stabilità e la solvibilità.

Ma già prima, con la legge n.416 del 1981 istitutiva del *Garante per l'editoria*, il modello amministrativo delle autorità amministrative indipendenti aveva avuto modo di consolidarsi nel nostro ordinamento. Peraltro, con la legge n.223 del 1990 tale organo monocratico sarà assorbito da un nuovo organismo, il *Garante per la radiodiffusione e l'editoria*, che però non avrà vita lunga venendo soppiantato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oggetto specifico della nostra indagine.

---

<sup>23</sup> Difatti, essa riveste grosso interesse per la dottrina proprio perché è una delle poche authorities dotate di personalità giuridica.